

N. 00484/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00532/2013 REG.RIC.

N. 00504/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 532 del 2013, proposto da:

Rieco S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Tommaso Marchese, Stefano Colombari, con domicilio eletto presso Fabrizio Avv. Marinelli in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci, 25;

contro

Comune di Giulianova in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Del Vecchio, Carlo Scarpantoni, con domicilio eletto presso Giulio Avv. Agnelli in L'Aquila, via Cardinale Mazzarino, 76;

nei confronti di

A.T.I. Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.- Diodoro Ecologia S.r.l., Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Referza, Stefano Cassamagnaghi, con domicilio eletto presso Lucio Avv. Leopardi in L'Aquila, via Pescara,2/4; Am Consorzio Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Michele De Cilla, Fabrizio Foglietti, con domicilio eletto presso Fabrizio Avv. Foglietti in L'Aquila, via Corradino Giacobbe,2 - Paganica; Diodoro Ecologia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Cassamagnaghi, Pietro Referza, con domicilio eletto presso Lucio Avv. Leopardi in L'Aquila, via Pescara,2/4;

sul ricorso numero di registro generale 504 del 2013, proposto da:

A.M. Consorzio Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Michele De Cilla, con domicilio eletto presso Fabrizio Avv. Foglietti in L'Aquila, via Corradino Giacobbe,2 - Paganica;

contro

Comune di Giulianova in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Del Vecchio, Carlo Scarpantoni, con domicilio eletto presso Giulio Avv. Agnelli in L'Aquila, via Cardinale Mazzarino, 76;

nei confronti di

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. in proprio e in Qualita' di Mandataria Capogruppo dell'Ass. Temp. di Imprese, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Referza, Stefano Cassamagnaghi, con domicilio eletto presso Lucio Avv. Leopardi in L'Aquila, via Pescara,2/4; Diodoro Ecologia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Cassamagnaghi,

Pietro Referza, con domicilio eletto presso Lucio Avv. Leopardi in L'Aquila, via Pescara,2/4;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 532 del 2013:

della determina del dirigente servizi alla città ed al territorio - ufficio servizi alla città ed al territorio del comune di giulianova - n. 343 del 30 maggio 2013, recante oggetto "gestione dei servizi di igiene urbana. procedura aperta - codice identificativo di gara cig 46909484bf. provvedimento di aggiudicazione definitiva" di cui la ricorrente ha avuto notizia a seguito della comunicazione del responsabile del procedimento effettuata con nota prot. 23627 del 5 giugno 2013.

quanto al ricorso n. 504 del 2013:

del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento della "gestione dei servizi di igiene urbana," adottato con determinazione dirigenziale n. 343 del 30/05/2013..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Giulianova in Persona del Sindaco P.T. e di A.T.I. Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.- Diodoro Ecologia S.r.l. e di Am Consorzio Sociale e di Diodoro Ecologia S.r.l. e di Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. e di Comune di Giulianova in Persona del Sindaco P.T. e di Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. in proprio e in Qualita' di Mandataria Capogruppo dell'Ass. Temp. di Imprese e di Diodoro Ecologia S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. in proprio e quale Mandataria dell'A.T.I. Costituita con Diodoro Ecologia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Referza, Stefano Cassamagnaghi, con domicilio eletto presso Lucio Avv. Leopardi in L'Aquila, via Pescara,2/4; Diodoro Ecologia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Cassamagnaghi, Pietro Referza, con domicilio eletto presso Lucio Avv. Leopardi in L'Aquila, via Pescara,2/4;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. in proprio e quale Mandataria dell'A.T.I. Costituita con Diodoro Ecologia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Referza, Stefano Cassamagnaghi, con domicilio eletto presso Lucio Avv. Leopardi in L'Aquila, via Pescara,2/4; Diodoro Ecologia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Cassamagnaghi, Pietro Referza, con domicilio eletto presso Lucio Avv. Leopardi in L'Aquila, via Pescara,2/4;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. in proprio e quale Mandataria dell'A.T.I. Costituita con Diodoro Ecologia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Referza, Stefano Cassamagnaghi, con domicilio eletto presso Lucio Avv. Leopardi in L'Aquila, via Pescara,2/4; Diodoro Ecologia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Cassamagnaghi, Pietro Referza, con domicilio eletto presso Lucio Avv. Leopardi in L'Aquila, via Pescara,2/4;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Giulianova, con determinazione dirigenziale n. 343 del 30.5.2013, aggiudicava in via definitiva la gara di appalto, per la gestione quinquennale dei servizi di igiene urbana, a favore della costituenda ATI tra le società Te.Am. Teramo Ambiente Spa (mandataria) e Diodoro Ecologia srl (mandante) . All'esito dell'esame delle offerte pervenute, la commissione formava la relativa graduatoria, ponendo al primo posto la predetta ATI aggiudicataria, al secondo il

Consorzio AM, ed al terzo posto la soc. Rieco.

Quest'ultima ha proposto ricorso principale iscritto al RG 532/13, lamentando la mancata esclusione della prima e della seconda classificata, ed in subordine l'asserita sopravvalutazione delle loro offerte; in ulteriore subordine ha dedotto vizi strumentali della gara, preordinati alla riedizione delle procedure. A fronte di tale impugnativa, la soc. Te.Am. Teramo Ambiente ha proposto ricorso incidentale, prospettando varie irregolarità dell'offerta Rieco, che a suo dire avrebbero dovuto postulare l'esclusione della ricorrente principale.

Con altro ricorso iscritto al n. 504/13, anche il Consorzio AM ha impugnato la procedura di gara in questione, deducendo censure mirate a disvelare l'illegittimità della mancata esclusione dell'ATI aggiudicataria, la quale –anche in detto contenzioso- ha a sua volta risposto con altra impugnativa incidentale, prospettando ragioni escludenti dell'offerta proposta dalla ricorrente principale.

Nel corso della pubblica udienza del 30.4.14, le due cause sono state trattenute per la decisione.

DIRITTO

Va in primo luogo disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, attesa la loro evidente connessione e soggettiva.

Sintetizzando fin d'ora l'esito del complessivo scrutinio giudiziale, va anticipato che entrambi i gravami principali non trovano accoglimento, così da rendere irrilevante il vaglio dei rispettivi ricorsi incidentali proposti dall'ATI aggiudicataria.

Più in particolare, passando al ricorso 532/13 proposto da Rieco, trovano decisivo rilievo:

- l'infondatezza delle doglianze riferite alla contestata ammissione in gara di AM Consorzio sociale (seconda graduata);
- l'inammissibilità delle doglianze riferite alla distribuzione dei punteggi assegnati al predetto A.M. Consorzio Sociale;
- l'infondatezza delle doglianze strumentali riferite alle modalità di conduzione della gara de qua.

Restano pertanto assorbite anche le censure proposte da Rieco avverso l'ammissione e la graduazione dell'aggiudicataria TE.Am. Teramo Ambiente Spa, visto che l'inidoneità del gravame a determinare il superamento e/o l'esclusione della seconda graduata, e/o l'azzeramento delle procedure (con la loro eventuale riedizione) postulano un conseguente difetto di qualificato interesse ad ottenere in sede giurisdizionale il superamento e/o l'esclusione della ditta aggiudicataria; infatti giammai, in esito allo scrutinio giudiziale sulla prima graduata, sarebbe conseguibile il riconoscimento in capo alla società ricorrente –anche a meri fini di risarcitori ex art. 34 CPA- di una posizione utile, sia pure di mera portata strumentale, all'interno della gara espletata, atteso che la seconda graduata continuerebbe comunque a precedere la ricorrente medesima.

Esaminando le singole doglianze principali in rilievo nella specie, va precisato quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso, Rieco lamenta la mancanza di talune dichiarazioni afferenti al possesso dei requisiti di carattere generale, in quanto AM non avrebbe barrato alcuna delle caselle di cui al paragrafo 4, all'interno del modello di dichiarazione allegato al bando.

In realtà, le dichiarazioni relative a quel paragrafo elencavano (eccetto i casi successivamente argomentati) situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del codice dei contratti, senza contenere alcuna opzione tra più dichiarazioni; resta pertanto ovvio ed univoco il significato collegabile all'autocertificazione resa dal legale rappresentante attraverso la sottoscrizione della dichiarazione cumulativa, significato evidentemente mirato ad escludere il ricorrere di alcuna di quelle situazioni.

Per quanto attiene invece alle dichiarazioni circa:

- l'eventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica;
- l'eventuale commissione di violazioni di intestazione fiduciaria;
- l'eventuale esistenza di soggetti controllanti,

trattasi di situazioni che non ricorrevano in capo al Consorzio, come peraltro comprovato dalle coeve e dirimenti dichiarazioni separatamente rese dal legale rappresentante, dal vice presidente e dal socio consigliere del Consorzio.

Pertanto lo sbarramento degli spazi riservati al nominativo cessato, la mancata indicazione degli (inesistenti) provvedimenti ex art. 17 della legge 55/90, nonché la mancata indicazione di (inesistenti) soggetti esterni con poteri di controllo, non hanno determinato alcuna incertezza sul contenuto delle dichiarazioni de quibus, anche a prescindere dal

ricorso ai principi del soccorso istruttorio e/o della tassatività ex art. 46 codice contratti delle cause di esclusione dalle gare.

Né in senso contrario può deporre il fatto che la commissione avrebbe invece sanzionato con l'esclusione altra ditta partecipante per presunte similari omissioni. Ed invero, anche a voler sorvolare circa la non identità della due fattispecie, resta dirimente il carattere vincolato della (corretta) determinazione della stazione appaltante di non escludere l'odierna controinteressata, così che sarebbero le eventuali diverse misure riservate ad altre ditte (a parità di presupposti) ad essere ove del caso inficiate da illegittimità, senza che di tali misure se ne possa ora invocare una sorta di contagio viziante, in nome di una malintesa parità di trattamento.

Priva di pregio si palesa altresì la doglianza con cui si lamenta la mancata esclusione del consorzio, perché non avrebbe reso le dichiarazioni di cui all'art. 38 del codice dei contratti, con riguardo alla figura del responsabile tecnico del consorzio stesso.

Tale responsabile (sig. Santino Ferretti) risulta cessato dalla carica da più di un anno, ovvero a far data dal 18.11.2011, e pertanto non era tenuto a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 38 lett. c) del predetto codice. Ma anche a prescindere da quanto sopra (sulla decorrenza la ricorrente ha minuziosamente insistito sulle sue posizioni con memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione), va comunque precisato che l'obbligo dichiarativo in questione riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico, figura quest'ultima con cui non va ovviamente confuso il responsabile tecnico degli impianti, che nella specie è privo peraltro di qualsiasi potere rappresentativo.

Quanto alla presunta "svista" in cui sarebbe incorso il Consorzio nell'indicare fra i dirigenti della struttura l'ing Roberto Liberatore, è stato da controparte depositato in giudizio il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 16.5.2001, ragion per cui trattasi di doglianza direttamente smentita in fatto.

Né miglior sorte assume la censura con cui si lamenta la mancata esclusione del consorzio, per aver quest'ultimo predisposto il documento di sintesi dell'offerta tecnica nella sua domanda di partecipazione, superando il limite max delle cinque cartelle previsto dalla lex specialis. Trattasi infatti di circostanza del tutto neutra sulla legittimità dell'ammissione del consorzio stesso, anche a prescindere da eventuali precetti espulsive; costante giurisprudenza ha infatti chiarito che simili prescrizioni -pur funzionali ad esigenze di celerità di esame delle commissioni- hanno contenuto di raccomandazione senza poter determinare esclusioni di sorta, specie allorquando (come nel caso di specie) non siano chiariti il formato ed il numero massimo di righe per ciascuna pagina (sul punto cfr. C.S. 3677/12 e 1080/11).

Si manifestano invece inammissibili le doglianze mirate a rilevare presunte illegittimità in cui sarebbe incorsa la commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi ad AM Consorzio sociale (con particolare riguardo alla **qualità** dell'offerta tecnica dal punto di vista ambientale al punteggio premiante sulle varianti integrative, all'incidenza del prezzo), vertendosi su profili censori che contestano scelte valutative e/o regolatorie della gara salvaguardate da riserva di amministrazione e pertanto non sindacabili nella presente sede giurisdizionale, se non per ragioni di eclatante irrazionalità, pacificamente estranee al caso in vertenza.

Relativamente poi all'asserito difetto di motivazione collegato alla esternazione di un solo voto alfanumerico (senza altre spiegazioni a supporto della votazione dell'offerta tecnica), il collegio richiama notoria giurisprudenza secondo cui il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione quando siano prefissati idonei criteri di valutazione, come risulta avvenuto nella specie; in questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo e, quindi, di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (cfr. da ultimo C.S. 1169/13).

Con subordinata doglianza sottesa all'interesse strumentale (in vista dell'intera riedizione delle procedure), la ricorrente deduce anche la lesione del principio di continuità e concentrazione delle operazioni di gara.

Trattasi anche in questo caso di un profilo privo di pregio, alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara riveste natura solo tendenziale, derogabile in presenza di ragioni oggettive quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il numero delle offerte in gara ed ogni altra circostanza che giustifichi il ritardo anche in relazione al preminente interesse alla effettuazione di scelte ponderate, fermo restando che nel caso di gara di appalto svoltasi in più sedute, ove si lamenti la mancata, idonea custodia delle buste contenenti la documentazione di gara e delle offerte, spetta al deducente suffragare l'assunto con elementi circostanziati, in mancanza dei quali ogni censura avanzata in proposito è affetta da assoluta genericità (da ultimo C.S. III sez. 1169/13). Nella gara in esame, peraltro, le operazioni di valutazione e comparazione dei punteggi attribuiti ai 6 progetti in gara si sono esaurite nell'arco di trenta giorni solari, mentre le operazioni collegiali si sono concentrate in quattro sedute a distanza di un mese, di cui due sedute pubbliche, tutte debitamente verbalizzate, pur in presenza di progetti complessi relativi ad un delicato servizio pluriennale; trattasi pertanto di tempistiche del tutto proporzionate, prive di quei profili viziati dedotti nel gravame.

Passando al riunito ricorso n. 504/13 proposto da AM Consorzio sociale avverso l'aggiudicazione deliberata a favore della soc. Te.Am. Teramo Ambiente Spa, il ricorrente ha insistito nel sostenere che il raggruppamento temporaneo

aggiudicatario (composto dalle imprese Teramo Ambiente Spa e Diodoro Energia srl), avrebbe dovuto essere escluso per violazione dell'art. 92 comma 2 del DPR 270/10, per aver la mandante e la mandataria entrambi dichiarato che la percentuale della quota di partecipazione al raggruppamento è, per ciascuna, pari al 50%.

La censura è infondata.

L'art. 92 comma 2 ultimo periodo del DPR 270/10 stabilisce che "nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, con riferimento alla specifica gara". Ora, poiché tale prescrizione trova la sua ratio nella esigenza che la mandataria deve assumere effettivamente il ruolo di esecutore ed interlocutore principale della stazione appaltante, resta inteso che il requisito maggioritario non attinge all'importo complessivo dell'appalto, atteggiandosi invece sul diverso piano della spendita dei requisiti di qualificazione in misura superiore alle mandanti; pertanto la qualificazione maggioritaria va ricavata dall'esame dei fattori economico-finanziari e tecnico-organizzativi in possesso della mandataria come fatti valere in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Ora, come ampiamente comprovato dal patrono civico, risulta nella specie incontrovertibile il possesso in capo alla mandataria di una qualificazione superiore a quella della mandante.

La mandataria TE.Am. è infatti in possesso della ctg 1) classe B (raccolta e trasporto rifiuti in comuni con popolazione fino a 500.000 abitanti) del D.M. 406/1998, mentre la mandante Diodoro fa valere l'iscrizione nella medesima categoria alla classe B (raccolta e trasporto rifiuti in Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti). Parimenti il fatturato Te.Am. relativo ai servizi ed alle forniture oggetto di gara varia nel triennio 2009/2011 da 12 ml. di euro a 15 ml. di euro, mentre l'analogo fatturato Diodoro è inferiore alla soglia dei 6.500 ml. Inoltre la Te.Am impiega nella prestazione dei servizi appaltati n. 15 operatori di cui n. 6 laureati in ingegneria ambientale, mentre la mandante pone a disposizione n. 5 addetti di cui laureato in ingegneria.

Concludendo sul punto, la mandataria risulta titolare delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di cui agli artt. 41 e 42 TU in misura pacificamente superiore alla mandante, con ciò rispettando il comando dell'art. 92 comma 2 DPR 270/10, al contrario di quanto infondatamente dedotto nel gravame principale di AM Consorzio Sociale.

Con altra censura –peraltro formulata in modo dubitativo- la ricorrente principale deduce la violazione dell'art. 38 del codice dei contratti, per non aver l'aggiudicatario dichiarato la delicata situazione giudiziaria del cessato amministratore delegato, dott. Stefano Gavioli, "per il quale, a quanto è dato sapere, alla data di presentazione della dichiarazione in parola, sussistevano le circostanze le circostanze di esclusione di cui all'art. 38 lett. b), c) e m ter".

Per disattendere la doglianza basta precisare che le preclusioni di moralità soggettiva per coloro che non sono più negli organici societari riguardano i soli soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (come esplicitamente chiarito anche nella lex specialis), mentre nel caso di specie il dott. Gavioli risulta aver dimesso le funzioni amministrative nell'agosto del 2011, e quindi oltre il termine annuale sopra riferito (la pubblicazione del bando risale infatti al 16.11.2012).

E' infine infondato il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la mancata esclusione della controinteressata, per aver la stazione appaltante illegittimamente ritenuto ammissibile il ricorso all'**avvalimento** anche con riferimento alla **certificazione** di **qualità**.

Non ignora il collegio diversi orientamenti –anche recenti- nella soggetta materia.

Si ritiene peraltro di privilegiare il motivato e convincente filone giurisprudenziale mirato a dare piena espansione all'istituto dell'**avvalimento**, in conformità ai vincolanti statuti europei dell'istituto stesso, disciplinato dagli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE.

Quest'ultimo è finalizzato ad incentivare in concreto la concorrenza aprendo il mercato ad operatori economici di per sé privi di requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico – organizzativo, mediante il "prestito" dei requisiti di capacità di altre imprese.

L'art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006, che ha trasfuso nell'ordinamento italiano l'art. 48 della direttiva, afferma che il concorrente "...può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico – organizzativo, ovvero di attestazione della **certificazione** SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto".

Trattasi di formulazione molto ampia che non prevede alcun divieto, sicché ben può l'**avvalimento** riferirsi anche alla **certificazione** di **qualità** di altro operatore economico, attenendo essa ai requisiti di capacità tecnica. Infatti come statuito dalla sentenza C.S. n. 5408/12 (pertinentemente citata dal patrono controinteressato), la valorizzazione degli elementi di eccellenza dell'organizzazione complessiva, è da considerarsi anch'essa requisito di idoneità tecnico

organizzativa dell'impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale, assicurando che l'impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di **qualità** accertato da un organismo a ciò predisposto.

Pertanto anche il ricorso introduttivo n. 504/13 proposto da AM consorzio sociale non trova accoglimento, con conseguente non luogo a provvedere sul ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.

In conclusione, previa riunione dei gravami indicati in epigrafe:

-quanto al n. 532-13 proposto dalla soc. Rieco: i) si respinge il ricorso introduttivo diretto avverso l'ammissione di AM Consorzio sociale; ii) si dichiarano inammissibili le doglianze mirate a contestare le risultanze valutative che hanno determinato la graduazione al secondo posto di AM Consorzio Sociale; iii) si respingono le doglianze mirate ad ottenere la riedizione delle procedure di gara; iiiii) vengono assorbite le doglianze mirate ad avversare l'ammissione e/o la graduazione al primo posto dell'ATI aggiudicataria TE.AM. Teramo Ambiente Spa; iiiii) si dichiara il non luogo a provvedere –per carenza di interesse- sul ricorso incidentale proposto dall'ATI Te.Am. Teramo Ambiente Spa;

quanto al ricorso 504-13 proposto dall'Impresa AM consorzio sociale: i) si respinge il ricorso introduttivo diretto avverso l'ammissione dell'ATI aggiudicataria TE.AM. Teramo Ambiente Spa; ii) si dichiara il non luogo a provvedere –per carenza di interesse- sul ricorso incidentale proposto dall'ATI Te.Am. Teramo Ambiente Spa.

Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese dei due giudizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) -quanto al n. 532-13 proposto dalla soc. Rieco: i) respinge il ricorso introduttivo diretto avverso l'ammissione di AM Consorzio sociale; ii) dichiara inammissibili le doglianze mirate a contestare le risultanze valutative che hanno determinato la graduazione al secondo posto di AM Consorzio Sociale; iii) respinge le doglianze mirate ad ottenere la riedizione delle procedure di gara; iiiii) assorbe le doglianze mirate ad avversare l'ammissione e/o la graduazione al primo posto dell'ATI aggiudicataria TE.AM. Teramo Ambiente Spa; iiiii) dichiara il non luogo a provvedere –per carenza di interesse- sul ricorso incidentale proposto dall'ATI Te.Am. Teramo Ambiente Spa;

quanto al ricorso 504-13 proposto dall'Impresa AM consorzio sociale: i) respinge il ricorso introduttivo diretto avverso l'ammissione dell'ATI aggiudicataria TE.AM. Teramo Ambiente Spa; ii) dichiara il non luogo a provvedere –per carenza di interesse- sul ricorso incidentale proposto dall'ATI Te.Am. Teramo Ambiente Spa.

Compensa le spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente FF, Estensore

Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario

Lucia Gizzi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **22/05/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)